

**IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XIV CIVILE**

in composizione collegiale, nelle persone di:

dott. Fabio Miccio

Presidente

dott. Claudio Tedeschi

Giudice rel.

dott.ssa Carmen Bifano

Giudice

a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'1.04.2026, sentito il giudice relatore ed esaminati gli atti, ha emesso il seguente

DECRETO

Il tribunale, come in epigrafe composto, osserva:

1.

Con decreto del 17-18.09.2025, è stato assegnato, su sua richiesta, a 'Bio Consult Lazio s.r.l.' con sede legale in Roma, in via Sergio I n. 32, C.F. 16950191003 –in seguito anche '*proponente*'- ai sensi dell'art. 44 d. l.vo 12 gennaio 2019 n. 14 (in seguito:CCII) termine di giorni sessanta –successivamente prorogato, su sua istanza e con decreto del 19-20.11.2025 di ulteriori giorni sessanta- per la proposizione di una proposta definitiva di concordato preventivo in continuità d'impresa, designando commissario giudiziale nella persona del dott. Marzio Pennechini Montino;

-la proponente in data 16.01.2026 ha depositato la domanda di concordato con la documentazione di corredo;

-il g.d. con decreto in pari data ha fissato, in successione, termini: al 30.01.2026 entro il quale il commissario giudiziale avrebbe inviato il proprio parere alla proponente; al 10.02.2026 entro il quale la proponente avrebbe trasmesso al commissario giudiziale le proprie conseguenti determinazioni; al 17.02.2026 per il deposito del parere finale dell'organo commissariale;

-il commissario giudiziale ha depositato il 13.02.2026 il proprio parere finale.

2.

La proponente, costituita in data 10.12.2022, ha dedotto:

-di esercitare la propria attività imprenditoriale nel settore della gestione di laboratori di analisi cliniche e biologiche e dei relativi ambulatori e ciò a mezzo di ramo d'azienda concessole in affitto e di versare in condizione di crisi in ragione, in particolare, del pregresso debitorio gravante sul compendio aziendale affittato, determinato dai costi d'investimento a copertura dei quali i ricavi conseguiti, tenuto anche conto del ritardo nella ripresa dell'attività per ragioni di natura autorizzatoria, non sono stati sufficienti;

-alla data di riferimento dell'11.09.2025 l'attivo è stato indicato in complessivi euro 1.486.013,00 il monte debitorio in euro 2.383.710,00

-il passivo concordatario è stato stimato in euro 1.871.338,47, l'attivo in euro 630.671,12;

2.a

La proposta concordataria ha previsto il pagamento:

- integrale delle 'spese in prededuzione' (classe 1);
 - integrale dei crediti assistiti da privilegio ex art. 2751 bis n. 1 cod. civ. (classe 2);
 - parziale nei limiti della capienza dei crediti assistiti da privilegio ex art. 2751 bis n. 2 cod. civ. (classe 3) che per la parte residua degradavano a chirografo e ne era previsto il soddisfo nella misura del 98% (classe 4);
 - parziale nella misura del 31% dei crediti in titolarità di 'Banche in chirografo per la quota garantita dal MCC' (classe 5);
 - parziale nella misura del 28% dei crediti in titolari di 'Banche' chirografari *ab origine* (classe 6);
 - parziale nella misura del 10% dei crediti chirografari (classe 7);
 - parziale nella misura del 10% dei crediti in titolarità di 'imprese minori' (classe 8);
 - previsione di fondo rischi per euro 109.157,02;
- indicando quale termine di esecuzione cinque anni decorrenti dall'omologa.

2.b

La proposta ha strutturato il ceto creditorio nelle seguenti classi:

- a) 'classe 1' 'debiti prededucibili' quali Professionisti e Commissario giudiziale' per complessivi euro 97.847,50, soddisfatta nella misura del 100%;
- b) 'classe 2' 'debiti verso i lavoratori dipendenti ex art. 2751 bis n° 1 c.c.' per complessivi euro 11.191,72, soddisfatta nella misura del 100%;
- c) 'classe 3' 'debito verso i professionisti ex art. 2751 bis n. 2 c.c.' per complessivi euro 109.890,82, soddisfatta nella parte capiente nella misura del 100%;
- d) 'classe 4' 'debito residuo per la parte incapiente verso i professionisti ex art. 2751 bis n. 2 c.c. degradingati in chirografo' per complessivi euro 44.361,25, soddisfatta nella misura del 98%;
- e) 'classe 5' 'debito verso le Banche in chirografo per la quota garantita' per complessivi euro 85.204,00, soddisfatti nella misura del 31%;
- f) 'classe 6' 'debito verso Banche in chirografo' per complessivi euro 125.311,00, soddisfatti nella misura del 28%
- g) 'classe 7' 'debito verso i creditori chirografari' per complessivi euro 1.283.676,99 soddisfatti nella misura del 10 %;
- h) 'classe 8' 'debito verso i chirografari imprese minori' per complessivi euro 113.855,19, soddisfatti nella misura del 10 %.

2.c

Alla proposta accede relativo piano in continuità e che *'attraverso i proventi generati dall'esercizio dell'attività dell'impresa inerente la gestione di cliniche e dei laboratori di analisi cliniche, ambulatoriali, l'attivo endogeno pari ad €*

142.814,622 e l'apporto di finanza esterna da parte dei soci 'MPQUADRO Servizi s.r.l.' ed 'Igea Parioli s.r.l.' per complessivi euro 250.000,00 avrebbe dovuto consentire l'attuazione del prefigurato programma adempitivo.

La relativa tempistica è stata contenuta entro il termine massimo di cinque anni dall'omologa così articolata:

-entro il mese di settembre 2026 il pagamento dei crediti di cui alle classi 1, 2 e 3;

-entro l'anno 2027 il pagamento dei crediti inseriti nelle classi 3 e 4;

-entro l'anno 2028 il pagamento dei crediti inseriti nelle classi 4, 5 e 6;

-entro l'anno 2029 il pagamento dei crediti inseriti nelle classi 5, 6 e 7;

-entro l'anno 2030 il pagamento dei crediti inseriti nelle classi 7 e 8.

2.d

La proposta e il piano di concordato sono stati corredati, oltre che della documentazione prevista dall'art. 39 CCII e della determina ex art. 120 bis CCII, da relazione asseverativa ex art. 87 comma 3 CCII a firma del dott. Massimo Conigliaro –che ha conclusivamente espresso giudizio di positiva veridicità dei dati aziendali oltre che di fattibilità del piano concordatario, di sua idoneità a superare lo stato di crisi del debitore, a garantire la sostenibilità economica dell'impresa e a consentire un soddisfo del ceto creditorio preferibile rispetto a quello conseguibile in alternativa liquidatoria- e da ulteriore ex art. 84 comma 5 CCII a firma del dott. Bernardino Quattrococchi che si è conclusivamente espresso nel sostenere la maggiore convenienza degli esiti concordatari in punto di *'soddisfazione dei creditori' 'rispetto alla liquidazione giudiziale, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni che costituiscono l'attivo patrimoniale'*.

3.

Il commissario giudiziale ha depositato il 13.02.2026 il proprio parere nel quale si é conclusivamente espresso nel ritenere, sulla scorta anche delle interlocuzioni con la proponente e sue conseguenti integrazioni agli atti originariamente depositati intervenute prima del deposito del suo scritto finale, la ritualità della proposta di concordato e l'idoneità del piano ad essa accedente al soddisfo dei creditori e alla conservazione dei valori aziendali.

4.

Con decreto del 25.02.2026 il tribunale ha riscontrato la sussistenza dei presupposti formali condizionanti la ritualità della domanda che, come esplicitato nei pertinenti atti, ha ad oggetto concordato preventivo in continuità aziendale ex articolo 84 CCII atteso che: la proponente ha la propria sede legale in Roma, in via Sergio I n. 32, come rilevabile dalla visura camerale in atti e ciò radica ai sensi dell'articolo 27

CCII la propria competenza deliberativa; la proponente versa in situazione di crisi, apprezzabile ai sensi dell'articolo 2 comma 1 lett. a) CCII tenuto conto dei trascritti valori di attivo e di passivo dai quali si evidenzia, in ragione del pertinente dato differenziale, propria strutturale inadeguatezza a far fronte in via adempitiva alle obbligazioni future oltre che l'insussistenza dei presupposti per una sua qualificazione come *'impresa minore'* ex art. 2 CCII.

La domanda concordataria è assistita dalla delibera ex art. 120 bis CCII .

4.a

Ha riscontrato, nel contempo, nella domanda concordataria aspetti critici che avrebbero potuto condizionarne l'ammissibilità poiché:

1- nella enucleazione del passivo e con particolare riferimento a *'debiti v/ banche'* la proposta di concordato aveva indicato, tra gli altri, l'importo di complessivi euro 106.505,00 *'in favore di Banca Tema a titolo di residuo dovuto sul mutuo chirografario n. 033/025565/54 concesso per originari € 150.000,00 ed assistito da garanzia Confidi per la minor somma di € 120.000,00...'* e di tale posta debitoria aveva proceduto alla relativa classificazione, appostando in *'classe 6'* *'la quota non garantita da Confidi pari ad € 21.301,00'* e in *'classe 5'* *'la quota garantita da Confidi pari ad € 85.204,00'*; l'asseverazione ex art. 87 comma 3 CCII nella verifica di veridicità dei dati dichiarati dalla proponente aveva fatto invece riferimento (pag. 29) a *'debito chirografario verso gli istituti bancari quali ... Banca Tema per i finanziamenti erogati e garantiti da Medio Credito Centrale per l'importo di € 85.204,00...'*; nella proposta i crediti inseriti nella *'quinta classe'* erano stati indicati come *'i debiti verso banche garantiti da assistenza Confidi per € 85.204,00...'*; nel ricorso depositato il 15.01.2026 la ricorrente, nell'illustrare la proposta concordataria e in relazione alla *'classe 5'* aveva fatto riferimento a *'passività inerenti alle Banche in chirografo per la quota garantita da MCC soddisfatti al 31% per l'importo di € 26.413,24'*; appariva, pertanto, necessario che la proponente di tale posta debitoria rendesse esaustiva ed adeguata indicazione della garanzia che l'assiste, se di natura privata ovvero pubblica atteso che da ciò sarebbero potuti derivare differenti ordini di conseguenze in punto di ammissibilità ex art. 47 comma 1 CCII che deve essere incentrata anche sulla *'corretta formazione delle classi'*; l'esistenza di garanzia pubblica avrebbe, poi, imposto, ai sensi dell'art. 81 comma 1 p-bis), *'l'indicazione, laddove necessario, di fondi rischi, con specifico riferimento ... a quanto necessario al pagamento dei relativi crediti nell'ipotesi di escussione della garanzia e nei limiti delle previsioni di soddisfacimento del credito'* e avrebbe potuto prudenzialmente anche prevedere la formazione di una classe c.d. *'vuota'*, includente il garante per il caso di escussione della garanzia nei limiti in cui è previsto

il pagamento del credito garantito che, in conseguenza, avrebbe escluso il debitore originario e ciò ai fini dell'esercizio del voto laddove concorressero gli ulteriori presupposti legittimanti; appariva, pertanto, necessario che con riferimento alla posta creditoria in attiva titolarità di *'Banca Tema'* fosse operato inserimento in autonoma classe per l'intero relativo suo ammontare e non già scindendolo e incorporandolo in due classi differenti relative, rispettivamente, alla parte garantita e all'ulteriore non coperta da garanzia; fossero forniti chiarimenti sulla natura e garanzia accedente al detto credito e, laddove si fosse trattato di garanzia pubblica, fosse, eventualmente, formalizzata una classe c.d. *'vuota'* destinata ad essere *'riempita'* nel caso di escussione della garanzia per le ragioni in precedenza evidenziate e, comunque, nel rispetto di quanto previsto dal richiamato art. 81 comma 1 p-bis) CCII fosse data indicazione dell'intervenuta creazione di *'fondi rischi, con specifico riferimento ... a quanto necessario al pagamento dei relativi crediti nell'ipotesi di escussione della garanzia e nei limiti delle previsioni di soddisfacimento del credito'*, tenuto conto che in relazione al fondo rischi già previsto nella proposta concordataria difettava indicazione alcuna circa la sua riferibilità anche a tale evenienza;

2- l'asseverazione ex art. 87 comma 3 CCII non appariva attendibile e proficuamente utilizzabile laddove, nell'espressione del proprio giudizio finale di veridicità dei dati dichiarati dalla proponente e di possibilità fattibilità dell'operazione concordataria, aveva convalidato l'evidenziato profilo, senza operarne il dovuto vaglio critico.

Ha, quindi, fissato all'1.04.2026 udienza ex art. 47 comma 4 CCII concedendo termini per integrazioni del piano e per la produzione di documenti.

4.b

In data 25.03.2026 la proponente ha depositato 'integrazione e contestuale modifica della proposta e del piano di concordato con relativi allegati.

All'udienza dell'1.04.2026 il collegio ha riservato la decisione

5.

Rileva, il collegio, che nella richiamata nota integrativa la proponente ha dedotto che: l'originario credito facente attivamente capo a *'Banca Tema'* per complessivi € 106.505,00 e che, nell'articolazione della proposta concordataria, era stato suddiviso tra le classi 5 e 6 è stato adempiuto da parte del garante *'Bio Consult s.r.l.'*, come comprovato da missiva dell'11.03.2026 con cui *'Italia Confidi'* ha comunicato l'estinzione della garanzia e del finanziamento afferente il mutuo chirografario n. 33/25565 trasmettendo relativa dichiarazione di *'Banca Tema'* e che, in conseguenza, ha proceduto a modifica della proposta concordataria quanto alla classificazione dei creditori, appostando in 'classe 5' la 'società garante e adempiente' *'Bio Consult s.r.l.'* per importo

corrispondente a quello del debito estinto; analoga vicenda ha interessato l'ulteriore credito facente attivamente capo a 'Banca Intesa' il cui relativo estratto conto evidenzia il versamento, in data 23.01.2026, a mezzo bonifico, di euro 8.393,58 da parte del relativo 'garante' della debitrice, non nominativamente indicato ma che avrebbe dovuto presumibilmente essere identificato nella medesima 'Bio Consult s.r.l.' e, pertanto, anche tale credito è stato appostato in 'classe 5' che include i "Fidejussori Escussi"; procedeva, inoltre, alla rettifica dell'elenco dei creditori all'esito dell'acquisizione di ulteriori fatture, modificando il passivo in complessivi euro 1.917.969,63 e riducendo il fondo rischi ad euro 100.000,00.

6.

Osserva, il tribunale, che i rilievi in precedenza mossi possono ritenersi superati alla luce delle integrazioni versate in atti.

Dall'asseverazione integrativa redatta dal dott. Massimo Conigliaro –alla quale sola deve, *in parte qua*, farsi riferimento poiché né la memoria depositata il 25.03.2026, né la nota ad essa allegata a firma del legale rappresentante della proponente offrono indicazione alcuna sul punto- alla posta creditoria oggetto di rilievo era estranea garanzia pubblica alcuna poiché assistita da garanzia privata resa quanto all'80% dell'importo garantito -costituito da mutuo chirografario contratto con 'Banca Tema'- da 'Confidi', per il residuo da fideiussione rilasciata da 'Bio Consult s.r.l.', Vacchiano Vincenzo, Margarella Milena e Biondi Santa Maria;

ciò esclude, pertanto, che nell'articolazione delle classi debba esse presa in considerazione l'alternativa evenienza costituita dalla riscossione o meno della garanzia ai fini di un corretto esercizio del voto e si debba procedere all'appostamento di relativo specifico fondo rischi ex art. 87 1 lett. pbis CCII.

Risulta, poi, dal compendio documentale prodotto, l'intervenuto adempimento da parte dei garanti che ha determinato l'inserimento dei pagamenti eseguiti in relativa 'classe 5' 'riservata ai creditori in surroga quali fideiussori escussi', con la medesima percentuale di soddisfazione del 31% da riferire al regresso loro spettante.

Appare opportuno puntualizzare che, in sintonia con quanto riportato sia nella originaria proposta concordataria che nella nota integrativa a firma del legale rappresentante della proponente e a quanto risultante dall'asseverazione integrativa e differentemente a quanto riportato a pag. 9 della memoria depositata il 25.03.2026, l'esecuzione del programma concordatario dovrebbe decorrere dall'intervento dell'omologa (e ciò in sintonia a quanto stabilito dall'art. 48, comma 5 CCII) e non dal passaggio in giudicato della relativa sentenza.

Le intervenute emende consento di poter dare avvio alla procedura ai sensi dell'art. 47 CCII, risultando fornito, al ceto creditorio, un bagaglio informativo e documentale idoneo a dare

contezza della ricorrenza della causa concreta nella prospettiva delineata dagli artt. 47 comma 1 lett. a) e 84 comma 1 CCII, trattandosi di modalità di componimento del debito che appare preferibile rispetto a quanto conseguibile nel contesto di una liquidazione giudiziale ex artt. 121 e ss. CCII e suscettiva di concreta attuazione, tenuto a tale fine conto delle evidenze della relazione asseverativa ex art. 87 comma 3 CCII che si prestano ad essere positivamente apprezzate non riscontrandosi vizio alcuno che possa inficiare le proposte conclusioni finali relative alla veridicità dei dati rappresentati e di effettiva realizzabilità del programma concordatario e della sua non manifesta inidoneità alla conservazione dei valori aziendali e al soddisfo dei creditori per assenza di situazioni giuridico e/o fattuali impedienti e prospettandosi, i prefigurati adempimenti, quale soluzione preferibile rispetto ad alternativa conseguibile in eventuale alternativa di liquidazione giudiziale.

P.Q.M.

letto l'art. 47 CCII

- dichiara aperta la procedura di concordato preventivo proposta, con ricorso depositato il 16.01.2026 e integrazione depositata il 25.03.2026, da 'Bio Consult Lazio s.r.l.' con sede legale in Roma, in via Sergio I n. 32, C.F. 16950191003;
 - nomina giudice delegato il dott. Claudio Tedeschi,
 - conferma quale commissario giudiziale il dott. Marzio Pennechini Montino;
 - fissa al 23 aprile 2026 il termine perentorio entro il quale il proponente deve depositare nella cancelleria del tribunale la somma di euro 20.000,00 quali spese che si presumono necessarie per l'intera procedura;
 - stabilisce al 15 luglio 2026 la data iniziale e al 19 luglio 2026 la data finale entro la quale i creditori potranno esprimere il proprio voto comunicandolo al commissario giudiziale all'indirizzo di posta elettronica della procedura riportato nella comunicazione che sarà dal medesimo inviata ai sensi dell'art. 104 CCII e, in mancanza, con deposito in cancelleria di questo tribunale;
 - fissa la data del 22 aprile 2026 per la comunicazione del presente provvedimento ai creditori ed alla proponente a cura del commissario giudiziale;
 - dispone, ai sensi dell'art. 47, comma2, lett. d-bis, che la proponente entro il giorno 20 di ogni mese depositi relazione aggiornata sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'impresa
 - dispone a cura della cancelleria la comunicazione del presente provvedimento all'ufficio del pubblico ministero e la sua trasmissione al registro delle imprese ai sensi dell'art. 45 CCII.
- Roma 15 aprile 2026

Il Presidente
dott. Fabio Miccio